



Prefettura di Sassari - U. T. G.

INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 27 dicembre 2013, n.147;
- Legge 6 novembre 2003, n. 313, “disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
- Art. 9 Legge 22 febbraio 2000, n. 28, “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”;
- Legge 10 dicembre 1993, n.515, “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica”;
- Articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
- Articolo 9 bis del Decreto Legge 6 dicembre 1984, n. 807 “Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive”;
- Legge 24 aprile 1975, n. 130, “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale”;
- Legge 4 aprile 1956, n. 212, “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”.

In vista dello svolgimento delle elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022, si reputa opportuno fornire alcune indicazioni, nonché richiamare sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

E’ considerata propaganda elettorale qualsiasi forma di propaganda da chiunque effettuata, partiti, gruppi o movimenti politici, intesa ad orientare il voto degli elettori, dal trentesimo giorno precedente a quello della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell’art.9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28 (Dispositivi per la parità d’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, *"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"*.



Prefettura di Sassari - U. T. G.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione) e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n° 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 181 del 4 agosto 2022 è stato pubblicato il provvedimento in data 2 agosto 2022 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazioni della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022".

Si informa altresì che sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata la delibera n. 299/22/CONS con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le medesime elezioni politiche.

Al riguardo, in relazione a segnalazioni o quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "*par condicio*" fra le forze politiche in competizione.

Affissioni

La propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n.212, a mezzo di affissione stampati, giornali murali od altri e di manifesti, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte di singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

L'affissione di manifesti potrà avere inizio alle ore 7.00 e dovrà terminare non oltre le ore 24.00.

In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto alla assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

Per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire



Prefettura di Sassari - U. T. G.

agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, il Ministero dell'Interno (Circ. 85/2022) ritiene che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via).

Dalla data di assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni è vietata:

- l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o manifesti inerenti alla campagna elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine di negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, ecc.;
- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;
- L'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

E' fatta eccezione, anche per il giorno della votazione, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici.

Dal giorno antecedente a quello della votazione, quindi da **sabato 24 settembre 2022** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietate le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale negli spazi assegnati.

Propaganda figurativa e luminosa

Per propaganda figurativa s'intende quella effettuata mediante striscioni, drappi, etc.

E' propaganda luminosa quella effettuata mediante apparecchi luminosi quali, ad esempio, monitor, display e insegne.

Dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

E', pertanto, vietata ogni forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere



Prefettura di Sassari - U. T. G.

fisso (eccetto le insegne per le sedi di partite), come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende e gazebo, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Deve ritenersi, pertanto, ammissibile ogni altra forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (veicoli) nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile.

Come precisato dal Ministero dell'Interno, l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) può essere consentita solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno o all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma, e 8, terzo comma, della legge 212/1956, e successive modificazioni.
- c) **E' consentito l'utilizzo di una bandiera che consenta esclusivamente l'identificazione della titolarità del gazebo stesso.**

In sostanza si ritiene che tali gazebo possano essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Durante il periodo elettorale, da venerdì 26 agosto 2022, è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Tale forma di propaganda è consentita nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, quarto comma, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Riunioni e comizi elettorali

A cura dei Comuni potrà essere definito un calendario dei comizi o delle riunioni per la propaganda elettorale nelle principali vie o piazze, tenendo conto delle richieste presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale.



Prefettura di Sassari - U. T. G.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei comizi o delle riunioni per la propaganda elettorale, i Comuni avranno cura di individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo scopo, informando tempestivamente le segreterie provinciali e/o locali dei partiti, dei gruppi e movimenti politici.

Anche se, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore, tuttavia e comunque prassi informare in tempo utile la locale autorità di P.S..

Nel corso delle riunioni è ammesso l'uso di altoparlanti fissi e possono essere diramati sia il discorso dell'oratore sia inni, slogan, ecc..

E' consentita anche la proiezione di filmati.

Per quanto riguarda i comizi, in particolare, come convenuto nelle intese inerenti le precedenti competizioni elettorali, si richiama quanto di seguito riportato:

1. I comizi non potranno avere inizio, di regola, prima delle ore 10.00, né terminare dopo le 23.00, e non oltre le ore 24.00 nel penultimo e ultimo giorno di campagna elettorale.
2. Non saranno tenuti comizi nelle piazze antistanti alle scuole durante le ore di attività didattica, nei pressi delle chiese durante lo svolgimento delle consuete e tradizionali funzioni religiose e nelle piazze adiacenti ai luoghi di cura.
3. Dovranno evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro interferenti.
4. Le comunicazioni relative ai comizi non potranno essere effettuate con anticipi superiori alle 96 ore (4 gg.) antecedenti il comizio stesso, e ciò al fine di evitare che le più importanti località possano essere impegnate con eccessivo preavviso, tale da rendere incerta l'effettuazione dei comizi stessi, per difficoltà che possono, nelle more, verificarsi.
5. Le comunicazioni orali non costituiscono titolo per la prenotazione delle piazze se non accompagnati da documento scritto, in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato con la "presa d'atto", con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione e con il timbro dell'ufficio; resta salva la possibilità per i Comuni di disciplinare con modalità ulteriori e concorrenti la ricezione delle prenotazioni, anche in via informatizzata, purché sia garantita la certezza della provenienza delle richieste nonché della data e dell'orario della ricezione delle stesse, così da stabilire le priorità nelle prenotazioni dei comizi.
6. Viene stabilito, in ogni caso, che il comizio prenotato o preavvisato nelle forme concordate potrà essere disdetto mediante restituzione della copia della "presa d'atto".
7. Allo scopo di consentire a ogni partito, gruppo o movimento politico, di tenere almeno un comizio elettorale nell'ultimo giorno consentito, la prenotazione del comizio stesso, ferma restando la durata di un'ora, potrà effettuarsi solo ad intervalli che vanno da un'ora piena ad altra successiva (es. dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e non dalle ore 10.15 alle ore 11.15).
8. Ogni partito, gruppo o movimento politico, non potrà fruire in giorni consecutivi, in



Prefettura di Sassari - U. T. G.

caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza nella medesima ora, salvo richiesta da effettuarsi allo scadere del termine delle ore 12.00 del giorno antecedente il comizio, nell' ipotesi di mancanza di altre richieste concorrenti.

9. L'uso degli altoparlanti installati su automezzi in transito o in sosta per il preannuncio di comizi o riunioni elettorali deve cessare nelle immediate adiacenze dei luoghi dove sono in corso comizi o riunioni di propaganda elettorale.

10. Per tutti i comizi che verranno indetti nei comuni della provincia dovrà essere data comunicazione, non oltre le ore 12.00 del giorno precedente al Commissariato di P.S. o al Comando di Stazione dei Carabinieri, ove esistano, oppure, in mancanza di detti presidi di pubblica sicurezza, al Sindaco. In tale ultima ipotesi dovrà essere data contestuale comunicazione al Commissariato di P.S. ed al Comando Carabinieri competenti per territorio per i servizi di istituto.

Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 515/1993, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti le elezioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 515/1993, per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti ed i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di Istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 10 settembre 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo



Prefettura di Sassari - U. T. G.

con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Inizio del divieto di propaganda

Dal giorno antecedente a quello della votazione, quindi **da sabato 24 settembre e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.**

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 212/1956, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali, quotidiani o periodici, nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Le sopra esposte disposizioni compendiano la disciplina richiamata dalle circolari del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n. 85/2022 e n. 86/2022 diramate ai Comuni, rispettivamente, con prefetture n. 65376 dell'8 agosto 2022 e n. 65734 del 9 agosto 2022, nonché ogni altra disposizione in materia del Ministero dell'Interno, integrate con indicazioni operative funzionali al miglior svolgimento della propaganda elettorale.

Il presente documento è consultabile sul sito di questa Prefettura - UTG: www.prefettura.it/sassari.